



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www.gallicanonellazio.rm.gov.it

ORDINANZA N. 149/2010

Prot. N. 13930/2010

Rep. N. 397/2010

DISCIPLINA DELL'APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 58 del 22/04/2009 avente ad oggetto la determinazione dell'orario dei pubblici esercizi siti nel territorio comunale;

PRECISATO che la predetta determinazione deve intendersi riferita a tutte le tipologie di **pubblici esercizi** nell'accezione richiamata dall'art. 50, comma 7, del D.lgv. n. 267 del 2000 e quindi agli:

- a. **Esercizi di somministrazione:** tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti, Pizzerie, Tavole Calde, Birrerie, Bar, Caffetterie, Gelaterie, Pasticcerie e Pub);
- b. **Esercizi di intrattenimento e svago:** tutti gli esercizi di intrattenimento e svago consistenti nella erogazione, a specifica richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo, di un servizio, nell'accezione sopra richiamata, in favore della collettività (fra i quali si devono altresì considerare comprese le sale giochi, *phone center* ed *internet point*);
- c. **Esercizi misti:** per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio;
- d. **Laboratori artigiani di prodotti alimentari:** per laboratori artigiani di prodotti alimentari si intendono le pasticcerie, le pizzerie al taglio, le rosticcerie.

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.lgv. n. 267 del 2000, secondo cui il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, "gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";

VISTO, altresì, l'art. 54, comma 3, del summenzionato D.lgv.;

VISTO l'art. 5 della legge 01/06/1971, n. 425, recante norme sulla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi;

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287 avente ad oggetto "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";

CONSIDERATO che la citata legge 287/91, all'art. 1, comma 3, ha abrogato in forma esplicita una serie di disposizioni di legge, fra cui il descritto art. 6 della L. 426/71, ma non anche la legge 425/71;

VERIFICATO tuttavia

- che la normativa generale sopra citata il legislatore ha inteso provvedere a fornire uno strumento completo in materia di somministrazione di alimenti bevande, che si occupasse sia di regolamentare la fase di avvio di un esercizio così come dello svolgimento dell'attività dello stesso, con particolare riguardo all'orario al quale è stato dedicato un intero articolo, art. 8, distinto in cinque commi;
- che, considerata la specificità della legge 425/71 in materia di somministrazione, non risultava necessaria una abrogazione esplicita per il principio secondo il quale una legge successiva abroga la precedente a meno che non intenda espressamente mantenerne in vita alcuni articoli, cosa che non è accaduta nel caso in esame;
- che la legge 287/91 contemplando i predetti casi in cui ha inteso mantenere ferme disposizioni normative pregresse non ha menzionato la legge 425/71;

VISTE le risoluzioni n. 554134/2003 e n. 556487/2004 del Ministero delle Attività Produttive con le quali è stato rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 287/1991 è stata implicitamente abrogata la predetta legge n. 425/71 (legge regolatrice della chiusura settimanale dei pubblici esercizi) in quanto non più conforme alla nuova disciplina (art. 8 della legge 287/91);

VISTO l'art. 17 della legge regionale n°21/2006 che testualmente recita

“2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.

3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.”

VISTO inoltre l'Art. 24 della predetta legge regionale che testualmente recita:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e successive modifiche e l'articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

2. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge;

VISTO il regolamento regionale 19.01.2009 n°01 recante disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 29 novembre 2006 n°21 (disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999 n°14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999 n°33 “disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTE le numerose richieste di chiarimento ed integrazione della precedente ordinanza n. 58 del 22/04/2009 con riferimento al riposo settimanale nonché sulla disciplina delle deroghe agli orari di apertura e chiusura al pubblico;

DISPONE

Ad integrazione della precedente ordinanza n. 58 del 22/04/2009

Deroghe orari di apertura e chiusura

- 1) **I titolari di pubblici esercizi** che, per motivi particolari (organizzazione proprie di sagre, feste, spettacoli), **intendono chiedere l'autorizzazione alla deroga dell'orario dovranno presentare domanda al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima** dell'evento ed attendere la relativa autorizzazione che **potrà** essere concessa o meno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
- 2) L'esercente può modificare l'orario giornaliero prescelto previa effettuazione di una comunicazione al Comune con almeno dieci giorni di anticipo;
- 3) **In occasione delle festività natalizie (dall'8 dicembre all'8 gennaio), pasquali (da Domenica delle Palme al Martedì dell'Angelo), nel periodo estivo tra il 1° agosto al 30 settembre** ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, nonché per altre ragioni di pubblico interesse, **possono essere stabilite**, con apposito provvedimento, **deroghe agli orari di apertura e chiusura.**

Chiusura infrasettimanale

- 1) È **data facoltà** agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di osservare, nel corso della settimana, **una giornata di chiusura** infrasettimanale dell'esercizio. Pertanto ciascun esercente ha la facoltà di scegliere liberamente la giornata di chiusura settimanale, ovvero di rinunciare a tale chiusura. **La scelta di effettuare la giornata di chiusura infrasettimanale deve essere esercitata all'atto della comunicazione dell'orario di esercizio; ogni variazione della giornata di chiusura infrasettimanale dovrà essere comunicata al Comune almeno otto giorni prima.** Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata, senza necessità di comunicazione, nei seguenti casi:
 - nel periodo 1° maggio - 30 settembre;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - nel mese di dicembre;
 - nei giorni: 1° gennaio - 6 gennaio - 14 febbraio - 8 marzo - 19 marzo.
 - in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate dal Comune;Il giorno di chiusura settimanale prescelto dovrà rimanere invariato per almeno un mese.
- 2) **Dovrà essere garantito**, nel rispetto delle norme contrattuali, **l'orario di servizio ed il riposo settimanale per il personale dipendente.**

Tutela dei consumatori in occasione di Ferie estive e sospensioni

- 1) Le comunicazioni di ferie estive dovranno pervenire al Comune entro il 31 Maggio di ogni anno. **Al fine di evitare carenze del servizio, soprattutto nei mesi estivi (giugno-settembre), per gli utenti residenti in zone del territorio in cui vi è un solo pubblico esercizio**, il Sindaco si riserva la facoltà di autorizzare o meno, con le modalità previste dall'art. 8, comma 5 della legge n. 287/91, eventuali programmi di chiusura per ferie o per turno degli esercizi disponendo turni di apertura obbligatori;
- 2) Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile;

- 3) **Sempre al fine di** assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, i titolare dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ogni qualvolta intendano sospendere l'attività, debbono:
 - a. Presentare apposita comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima della data prescelta per l'inizio della chiusura temporanea;
 - b. rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno cinque giorni, di un apposito cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.

Emissioni sonore

- 1) Nei locali pubblici, sia all'interno che all'esterno, **le sorgenti sonore fisse** (TV, radio, juke box, ecc.) ed elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piano bar, audizioni e simili) **che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.30. Nel periodo estivo il limite serale è prorogato alle ore 23.30.** Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti, con le loro pertinenze e non;
- 2) Fatto salvo quanto previsto nell'apposita normativa di settore, le emissioni sonore dovute all'esercizio degli apparecchi di riproduzione, per l'amplificazione del suono e delle voci, delle esibizioni musicali o delle attrazioni, non dovranno essere udibili all'esterno dei locali per non arrecare molestia o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone.

Tutela della sicurezza urbana

- 1) Dalle ore 23,00 fino all'ora di chiusura è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari;
- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse loro per il plateatico durante i soli orari di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate;
- 3) I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Obblighi

Oltre agli obblighi di comunicazione sopra indicati **gli esercenti dei pubblici esercizi in via generale devono:**

- 1) Tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza o autorizzazione e la tariffa dei prezzi (art. 180, comma 1, Reg. esecuzione T.U.L.P.S.);
- 2) Tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche aventi un contenuto in alcool superiore a 21° volume, che si trova in vendita nell'esercizio;

- 3) **Astenersi di somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie, come prezzo di scommessa o di gioco né effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora** (art. 181 Reg. T.U.L.P.S.);
- 4) **Non impiegare ragazzi minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche** (art. 188 Reg. T.U.L.P.S.);
- 5) **Non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità oppure in stato di manifesta ubriachezza** (artt. 689 e 691 Cod. Penale);
- 6) Tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio (art. 185 Reg. T.U.L.P.S.);

Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni penali, alle violazioni della legge 25/08/1991 n. 287, sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 con l'osservanza delle procedure previste dagli artt. 17-ter e 17-quater del T.U.P.S. 1931 n. 773.
- 2) Nel caso di scelta della chiusura settimanale, la relativa violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 51 a € 309,00, in caso di recidiva, il Comune può sospendere o revocare l'autorizzazione.
- 3) L'omissione dell'esposizione nell'esercizio del prescritto cartello indicante il giorno di chiusura settimanale è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di € 10,00.
- 4) Ogni altra violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente sanzionata a norma di legge nazionale o regionale, o di regolamento, è punite con sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.

Per quanto non previsto con la presente ordinanza, relativamente alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, si rinvia alla precedente ordinanza n. 58 del 22/04/2009 integrata con la presente, nonché alla normativa vigente in materia.

Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente esecutivo verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e verrà pubblicizzata mediante il sito internet del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 26/10/2010


IL SINDACO
Danilo SORDI